



STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"OKKUPIAMOCI"

Costituzione, denominazione, sede e durata

Art. 1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" e successive modifiche, una Associazione di Promozione Sociale denominata "OKKUPIAMOCI - APS", con sede legale nel Comune di Foggia (FG) alla M. D'Adduzio 3/b. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci a modifica dello Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'Associazione "OKKUPIAMOCI - APS", (più avanti chiamata, per brevità, "Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività.

Art. 3. L'Associazione è apartitica, a carattere volontario e democratica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di promozione ed utilità sociale.

L'Associazione non ha scopo di lucro. In quest'ottica, i proventi delle attività svolte non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Le finalità che l'Associazione si propone di perseguire sono essenzialmente:

la solidarietà; la promozione e la tutela della salute psico-fisica, operando nel settore dell'assistenza socio- sanitaria e sociale, dell'istruzione, della formazione, delle attività culturali e socio-ricreative; la tutela dei diritti dei portatori di disturbi pervasivi dello sviluppo, del disagio infantile e adolescenziale, del disagio sociale, delle persone con diversa abilità; il superamento di tutte le barriere mentali e fisiche che si frappongono tra le persone con disagio e la loro piena inclusione sociale; la creazione di un sistema integrato di assistenza ai portatori di disagio e di diversa abilità, inteso come superamento di ogni forma di esclusione, di discriminazione e di emarginazione sociale, al fine del recupero e del pieno inserimento di tali soggetti nella vita sociale e lavorativa e al loro potenziamento ed emancipazione al fine di render loro una vita più serena e dignitosa; l'accompagnamento e il sostegno alle famiglie dei portatori di disagio e di diversa abilità.

L'Associazione, con carattere di prevalenza sociale, ha come scopo le attività, iniziative, promozioni e gestione di servizi che favoriscano l'autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale, nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita che

non siano superabili mediante ausili tecnici.

Le attività principali consistono in:

La progettazione e realizzazione di programmi di aiuto alla persona, anche attraverso piani personalizzati per soggetti con gravi disabilità.

La programmazione e realizzazione di interventi di sostegno alla persona e alla famiglia, come prestazioni integrative di quelle offerte dagli enti locali, incluse assistenza domiciliare e aiuto personale, anche di durata fino a 24 ore.

L'istituzione di servizi di accoglienza temporanea, di emergenza o di breve durata.

La promozione di iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle tematiche della disabilità e della vita indipendente.

L'Associazione si propone di collaborare con enti pubblici, privati e del terzo settore per la realizzazione di tali attività, nel rispetto delle normative vigenti e secondo i principi di solidarietà, inclusione e rispetto della dignità delle persone con disabilità.

Art. 4. L'Associazione svolge — in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi — una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore di seguito elencate: promuovere, sviluppare, attivare, gestire, anche in convenzione con gli Enti pubblici, iniziative e strutture formative, ricreative, culturali, artistiche, sociali e creative, rivolte e aperte a tutta la popolazione, per contribuire ad un reale protagonismo dei soggetti portatori di disagio e di diversa abilità;

porsi come interlocutore nei riguardi delle strutture medico-sociali, amministrative e politiche, rivendicando il riconoscimento di sue rappresentanze ai vari livelli operativi e di programmazione (mediante consulte dipartimentale per la salute, consulte cittadine e consulte regionali) e la partecipazione diretta degli utenti e delle reti sociali ai processi di cura e di riabilitazione, collaborando con Enti locali, associazioni di familiari, di immigrati e professionali aventi fini similari, con l'intento di favorire il superamento della cultura che porta all'esclusione dei più deboli; produrre ricerche storiche e scientifiche di particolare interesse sociale, utili ai fini di una maggiore e più diffusa conoscenza dello specifico disagio pervasivo dello sviluppo, con particolare attenzione a coloro che rientrano nello spettro autistico; svolgere un'intensa opera di promozione sociale e sensibilizzazione attraverso manifestazioni pubbliche, convegni, conferenze, pubblicazioni e altri mezzi di comunicazione di massa, spettacoli ed altro allo scopo di porre all'attenzione dell'opinione pubblica la rilevanza sociale del disagio psico-fisico, della diversa abilità e dell'emarginazione sociale; gestire, anche mediante sezioni distaccate, spazi e strutture finalizzati all'integrazione, all'attività di aiuto e di solidarietà concreta in tutte le forme di volta in volta necessarie conformemente alle leggi in vigore; promuovere iniziative atte al reperimento di attività formative e lavorative qualificanti, in proprio o in collaborazione con altre associazioni, federazioni, Enti del Terzo Settore, ecc.; promuovere o gestire, attività di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro dei portatori di disagio e di diversa abilità



nonché di tutti i soggetti socialmente emarginati e dei loro familiari; organizzare e gestire attività sportive destinate a soggetti portatori di disturbi pervasivi dello sviluppo, del disagio infantile e adolescenziale, del disagio sociale, delle persone con diversa abilità e neurotipici, al fine di favorire l'inclusione; sviluppare e gestire, servendosi di mezzi propri o di apporti esterni, progetti e processi di formazione finalizzati all'acquisizione, all'accrescimento e al sostegno delle capacità lavorative, comunicative ed espressive dei soggetti svantaggiati attraverso la promozione e la valorizzazione dei prodotti artistici ed artigianali, delle produzioni agricole anche trasformate, dell'orticoltura, del turismo e della tutela dell'ambiente, con particolare attenzione al tema del riuso e del riutilizzo di materiali, attrezzature e strumenti di vario tipo — anche informatici — da essi realizzati; organizzare e gestire attività di agricoltura sociale; promuovere e realizzare una rete solidale come metodo di coesione sociale, mirati all'armonizzazione economica della società, fondata sull'equità e sul rispetto dei diritti delle persone più deboli e delle produzioni, con particolare attenzione a quelle finalizzate alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Non è consentito e né previsto il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Inoltre, l'Associazione potrà aderire ad altre associazioni o federazioni o Enti del Terzo Settore aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad altre associazioni, federazioni o Enti con scopi sociali ed umanitari.

Art. 6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 11. Non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o fondazioni ETS senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50 (cinquanta) per cento



[Three handwritten signatures in black ink]

del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare soci onorari. Questi ultimi sono persone cui l'Associazione deve particolare riconoscenza per le attività svolte in suo favore.

Art. 8. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché

recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e Codici Etici e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. In altri termini, non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

Art. 9. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro

60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di:

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle assemblee ed essere eletti alle cariche sociali;
- consultare i libri associativi previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.

Gli associati hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e Codici etici. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e sono obbligati a non divulgare a soggetti privati e/o pubblici notizie, informazioni e dati relativi alla vita gestionale dell'Associazione.





Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di associato si perde:

- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte. Il tal caso, il recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o Regolamenti interni e Codici etici; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. Rappresentano indicatori di prolungata inattività la mancata partecipazione a 3 (tre) assemblee consecutive dei soci ovvero la mancata partecipazione a 5 (cinque) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo (nel caso in cui il socio sia componente di tale organo sociale).

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 (sessanta) di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è soci. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono, altresì, essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 (cinquanta) per cento del numero dei volontari o al 5 (cinque) per cento del numero degli associati.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 15. Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. l'Organo di controllo, laddove eletto;
4. il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Assemblea

Art. 16. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 90 (novanta) giorni, nel libro degli associati.

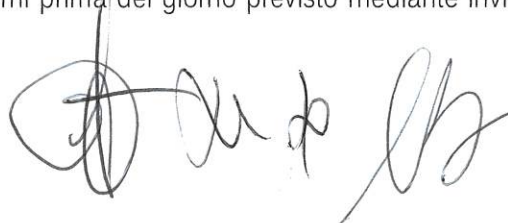
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372, del Codice Civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea è presieduta, di norma, dal Presidente che la convoca:

1. almeno una volta all'anno;
2. entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
3. ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
4. quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 5/10 (un decimo) degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 7 (sette) giorni prima del giorno previsto mediante invio del



testo di convocazione con lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, e-mail, pec, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci.

I soci sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo non potranno partecipare all'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

1. discute ed approva il bilancio;
2. approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
3. definisce il programma generale annuale di attività;
4. procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
5. Nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo;
6. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
7. discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
8. delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
9. ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
10. delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
11. delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e Statuto;
12. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
13. discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
14. delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione, della maggioranza degli associati aventi diritto di voto nonché, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto presenti, in proprio o per delega. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati presenti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il



voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'Atto Costitutivo.

Esso dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

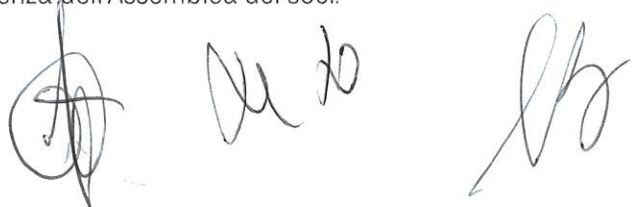
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.



Nello specifico, il Consiglio Direttivo:

1. elegge tra i propri componenti il Presidente;
2. elegge tra i propri componenti il Vice-Presidente;
3. elegge il Tesoriere e il Segretario;
4. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
5. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
6. predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
7. individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
8. predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e
9. la sua approvazione;
10. predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta
11. all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
12. conferisce procure generali e speciali;
13. assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all'Assemblea i Regolamenti e i Codici etici per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
14. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
15. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
16. delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo può attribuire deleghe operative ai propri componenti per lo svolgimento di specifiche attività.

Presidente

Art. 26. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti; rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni. Ha la rappresentanza dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Dura in carica cinque anni e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In casi di oggettiva necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli



alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali procedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Può costituirsi in giudizio nei confronti di terzi, previo mandato del Consiglio Direttivo. Ha la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Tali operazioni non necessitano della delibera del Consiglio Direttivo, qualora tale iniziativa sia funzionale alla corretta e trasparente gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione.

L'Assemblea può nominare un Vice-Presidente. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

L'Assemblea può nominare un Presidente Onorario per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere, previa delibera del consiglio direttivo o su espressa delega scritta del Presidente, può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Organo di controllo

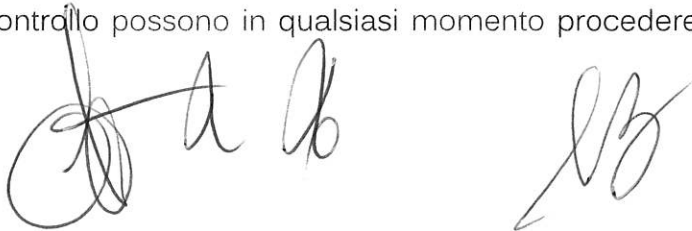
Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche



individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisione legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



Patrimonio sociale, esercizio e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) il bilancio può essere redatto nella forma del Rendiconto Finanziario per Cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/17 e comunque

secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del LW presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale



Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000,00 (centomila/00) euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (comma 2, art. 14, D. Lgs. 117f2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

E' allegato all'atto privato registrato

il 03-04-26 al N. 310 Serie 3^a

Per il Dirigente Titolare



L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)

Michele BERARDI

(*) per delega del Direttore Provinciale Michele GAMMAROTA